



Comune di Vignole Borbera

Provincia di Alessandria

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

**In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria
Approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 10.4.1981

MODIFICHE:

- C.C. n. 16 del 23.06.2000
- C.C. n. 20 del 31.03.2006
- C.C. n. 34 del 21.09.2007
- C.C. n. 45 del 28.11.2007
*(per cremazione, conservazione delle ceneri
e riformulazione art. 100)*
- C.C. n. 24 del 09.09.2009
- C.C. n. 61 del 30.12.2011
- C.C. n. 39 del 30.11.2012
- C.C. n. 07 del 30.04.2013
- C.C. n. 40 del 28.11.2013
- **C.C. n. 37 del 30.09.2023**

(TARIFFE per inumazioni ed esumazioni ordinarie G.M. 20 del 5.2.2002)

**REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA
CON MODIFICHE PUBBLICATO
ALL'ALBO DAL 10 AL 24.11.2009**

**REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA: PUBBLICATO ALBO PRETORIO DIGITALE AL N.13/2014,
PER 30 GG., DAL 13.01.2014 AL 12.02.2014**

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1 .

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso

Art. 2 .

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3 .

Nei casi morte sul suolo pubblico, quando pel breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, ameno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4 .

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di

autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 38 e 44 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D. P. R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso l'Ufficio Igiene del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 5.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condotta o da altro Sanitario nominato dal Sindaco.

Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Ufficiale Sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18.

La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7.

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione; deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 8.

In tutti i casi per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione; deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9.

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 10.

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 11.

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione,, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 12.

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 13 .

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito --- alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario --- nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 14 .

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 15.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capitolo II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 17

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 18.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 19.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 8, 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 13 e 16.

Art. 20.

Nella camera mortuaria del cimitero possono riceversi e tenersi in osservazione le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservanza;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale Sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 21.

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20. Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Capitolo III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 22.

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

Art. 23.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 24.

Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art.25/26.

Per il trasporto all'estero; o dall'estero, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo.

Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite ammasso nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 km, salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Capitolo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 27.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito, per gli iscritti fra gli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, e a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 17 del D. P. R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 28.

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 18 e 19 del citato D. P. R. N.

Art. 29.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 30.

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 31.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 36 e, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Medico Provinciale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale Sanitario. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 36, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art.32.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano

effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art.34.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 35.

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 29 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art.36.

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

Art. 37.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art.38.

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convezione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.25 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convezione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D.16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convezione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 26 e 27 del citato D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 39.

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art.108, n. 7), del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare

depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dall'Ufficiale Sanitario del Comune.

Art. 40.

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 41.

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 34 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 42.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 29 e 38 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capitolo V

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 43.

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Capitolo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 44.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- 1 – Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.
- 2 – Certificato in carta libera del medico curante o dell'Ufficiale Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al precedente punto 2, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

3 - Il Comune non dispone di impianto di cremazione, conseguentemente, per garantire tale servizio, deve avvalersi di impianti funzionanti in altri Comuni.

Il costo del servizio di cremazione è a carico dei familiari, mentre è gratuito solo per le persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Art. 45.

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 46.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 47.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombaro appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 48.

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 29 e 38, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 49.

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 50.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o all'Ufficiale Sanitario, ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 14.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 51.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'Ufficiale Sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 36 è eseguito dall'Ufficiale Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 16, 17 e 18.

Art.52.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capitolo VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 53.

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5.

Per la tumulazione occorre il certificato dell'Ufficiale Sanitario.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 54.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 53; egli inoltre scrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni eseguite, precisando il nome cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 53, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, seconda quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 55.

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art.56.

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

Art. 57.

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossari individuali per resti mortali.
- f) Di un colombaio o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati.

Capitolo VIII

INUMAZIONI

Art. 58.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 59.

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento

Art. 60.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 61

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art.62.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed essere assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 63.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 64

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.60. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 65.

Tanto sulle sepolture private ed inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami che non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta e semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art.66.

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Art. 66 BIS

Il servizio di inumazione ordinaria, nel campo comune, è gratuito solo per le persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Le relative tariffe e diritti sono stabiliti dalla Giunta Municipale.

Capitolo IX

TUMULAZIONI (Sepulture private)

(Modificato art. 67 con CC. n. 16 del 23.6.2000)

Art. 67 (modificato con C.C. 61 del 30.12.2011)

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali.

Il Comune ha la facoltà di riservare n. 20 loculi, di quelli oggetto di nuove costruzioni e/o di quelli che sono nuovamente rientrati nella disponibilità dell'ente, al fine di poter far fronte, esclusivamente, alle richieste di concessione per decessi di persone aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale. Per i loculi oggetto di riserva non sono consentite prenotazioni e concessione in vita, mentre è consentita la concessione d'uso per deposito temporaneo di cui al successivo capoverso.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione dal Comune, nei seguenti casi, per una durata fissata dal Responsabile del Servizio, con possibilità di rinnovo:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) per eventuali altre fattispecie individuate dalla Giunta Comunale, debitamente motivate.

La Giunta Comunale stabilisce una tariffa speciale per concessione temporanea in ragione del periodo di deposito.

Art. 68.

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 67 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di zinco di spessore non inferiore a 7,5 dm di decimetro, corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 69.

Le tariffe e i diritti riguardanti le tumulazioni di cui all'art. precedente, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art.70.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 71.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, a quelle della propria famiglia ed a quelle degli eredi ovvero, alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 72.

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro, è anche possibile depositarvi all'interno, insieme al feretro, le ceneri, le ossa (se fisicamente possibile), del coniuge, dei genitori, dei figli. (parte aggiunta a seguito di C.C. 07 del 30.04.2013).

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla (sola) (parola eliminata a seguito di C.C. 07 del 30.04.2013) persona per la quale venne fatta la concessione e o genitore o figlio. (parte aggiunta a seguito di C.C. 07 del 30.04.2013)

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza, oppure rinnovare la concessione per un periodo di 10 o 20 anni pagando in proporzione al rinnovo trentennale. (parte aggiunta a seguito di C.C. 07 del 30.04.2013).

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, la concessione dei quali sarà per la durata massima di anni 99.

In caso di retrocessione volontaria di loculi, aree cimiteriali, tombe romane ed ossari, l'importo dovuto dovrà essere parametrato al canone dell'iniziale concessione.

In un loculo possono essere collocati fino a n. tre cassetine con resti mortali e/o urne cinerarie, in luogo del feretro. La concessione ha durata di 30 (trenta) anni dalla data di deposizione della prima cassetina o urna. (aggiunto con C.C. 39 del 30.11.2012)

Art. 73.

Lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

E' vietato l'utilizzo di lampade a filamento o di lampade superiori a 0.5 watt (parte aggiunta a seguito di C.C. 07 del 30.04.2013).

Art.74.

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione del Consiglio Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel seplcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art.75.

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, solo in via eccezionale previa autorizzazione della G.M. e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà o in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 76.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 77.

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99; Ai sensi del primo comma dell'art. 93 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di varie ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 78.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 99 e 100 del citato D.P.R. n. 803.

Art. 79.

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capitolo X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 80.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno il decennio del seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 81.

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 83 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 vengono regolate dal custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 82.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interessi non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art.42.

Le lapidi, i cippi,ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti all'interno del cimitero.

Art.83.

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ed inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art.84.

Anche per le estumulazioni si osservano le norme di cui al precedente art.82.

Art.85.

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria. Per quanto riguarda le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare,possono essere autorizzate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario. Devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del custode del cimitero.

Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero osservando tutte le norme che potrebbero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 86.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario contrasti la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 85.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficiale Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, ai termini dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 87.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 88.

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 89.

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata all'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 90.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e all'Ufficiale Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 91.

Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 50°/oo. Ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra del feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3°/oo. I necrofori, custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 92.

Le tariffe riguardanti i servizi di esumazione ed estumulazione eseguiti dal personale del Comune per conto e nell'interesse dei privati, oppure dalla Ditta concessionaria, oltre ai relativi diritti, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Possono essere previsti e determinati dalla Giunta Comunale, compensi per l'assistenza prestata dal personale dipendente del Comune, nei casi in cui i servizi cimiteriali di esumazione ed estumulazione, come pure i servizi di inumazione e tumulazione, vengano eseguiti da ditte incaricate dai privati interessati.

Capitolo XI

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 93.

Nel cimitero devono essere ricevuti: purchè non si richieda di essere sepolti nel campo comune (modifica c.c. n. 37 del 30.09.2023)

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 7 e i prodotti del concepimento;
- e) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma ascendenti e discendenti in linea retta ed in primo grado di persona che risiede nel Comune;
- f) i cadaveri delle persone nate nel Comune di Vignole B. anche se non residente al momento della morte. (lettera f) aggiunta a seguito di C.C. 45/2007);
- g) i cadaveri delle persone che abbiano o abbiano avuto la residenza in uno dei Comuni della Val Borbera (lettera g) aggiunta a seguito di C.C. 39/2012);
- h) é concessa la possibilità di ottenere concessioni cimiteriali anche ai proprietari di terreni situati nel Comune di Vignole Borbera e Comuni limitrofi (lettera h) aggiunta a seguito di C.C. 40/2013).

Art. 94.

Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e contemplate dall'articolo 340 del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 95.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco. L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali come locali, che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

Capitolo XII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 96.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art.97.

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero del ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 98.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 99.

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 100.

(art. 100 riformulato a seguito di C.C. 45/2007)

1. " E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private di provvedere alla manutenzione delle sepolture private per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali sia sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune inserite in struttura a colombaio o in loro adiacenza, l'ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;

4. La mancata osservanza degli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura privata entro il termine di due mesi dalla diffida a provvedere da farsi, mediante affissione della stessa, all'ingresso del cimitero, fatta salva la possibilità di stabilire, a cura della Giunta municipale, un diverso termine, su richiesta motivata della parte interessata come pure lo stato di abbandono, per incuria o per morte degli aventi diritto, comportano la decadenza della relativa concessione, con rientro nel possesso del Comune e traslazione dei resti mortali mediante deposito nell'ossario comune, con oneri a carico degli aventi diritto il cui pagamento è condizione essenziale per il rilascio di qualsiasi altra concessione cimiteriale.

5. E' data la possibilità alla Giunta Comunale di non provvedere alla revoca della concessione cimiteriale per i motivi di cui sopra nel caso che gli aventi diritto facciano richiesta al Sindaco con la specifica delle motivazioni del mancato adempimento dell'obbligo nei tempi prescritti."

Art.101.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 102.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche

fiore che a giudizio del custode, viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 103.

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 104.

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 105.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XIII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 106.

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero ed a quelle dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 107.

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero.

Art. 108.

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
5. Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. Avvertire l'Ufficiale Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 109.

Gli addetti ai lavori nel cimitero debbono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, come prescritto dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e dal regolamento di applicazione dettato con D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1031.

Art. 110.

Per il custode del cimitero verrà stabilito dal Consiglio Comunale un salario annuo proporzionato alle sue prestazioni effettive, al trattamento dell'altro personale comunale, in relazione agli accordi sindacali.

Capitolo XIV

CONTRAVVENZIONI

Art.111.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda fino a ~~(80.000)~~ **100,00 euro** (importo modificato con C.C. 07 del 30.04.2013) , ai sensi dell'articolo 358 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Capitolo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 112.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e nel T.U.delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 113.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.